Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 33 del 10 febbraio 2000 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 10 febbraio 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 27/L

LEGGE 27 gennaio 2000, n. **13.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Estonia sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Roma il 20 marzo 1997.

SOMMARIO

LEGGE 27 gennaio 2000, n. **13.** — *Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Estonia sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Roma il 20 marzo 1997* .... *Pag.* 5

Accordo:

testo inglese .... » 6

testo italiano .... » 24

Protocollo:

testo inglese .... » 19

testo italiano .... » 35

Lavori preparatori .... » 39

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 27 gennaio 2000, n. **13.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Estonia sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Roma il 20 marzo 1997.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Estonia sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Roma il 20 marzo 1997.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 dalla data della sua entrata in vigore secondo quanto disposto dall'articolo 13 dell'accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 gennaio 2000

CIAMPI

D'Alema, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Dini, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* Diliberto

AGREEMENT

BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ESTONIA ON THE PROMOTION AND PROTECTION OF INVESTMENTS

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Estonia (hereafter referred to as the "Contracting Parties"),

Desiring to establish favourable conditions for improved economic cooperation between the two Countries, and especially in relation to investment by investors of one Contracting Party in the territory of the other Contracting Party;

and

acknowledging that promotion and mutual protection of such investment, based on international Agreements, will contribute to stimulating business ventures, which foster the prosperity of both Contracting Parties,

Hereby agree as follows:

ARTICLE 1 - Definitions

For the purposes of this Agreement:

1. The term "investment" shall be construed to mean any kind of asset invested, before or after the entry into force of this Agreement, by a natural or legal person of a Contracting Party in the territory of the other Contracting Party, in conformity with the laws and regulations of that Contracting Party, irrespective of the legal form chosen.

Without limiting the generality of the foregoing, the term "investment" comprises in particular, but not exclusively:

a) movable and immovable property and any ownership right *in rem*, including real guarantee rights on others' property as mortgages, liens and pledges, to the extent that it can be invested;

b) shares, debentures, equity holdings or any other instruments of credit, as well as public securities in general;

c) credits for sums of money or any service right having an economic value connected with an investment, as well as reinvested incomes and capital gains;

d) copyright, commercial trade marks, patents, industrial designs and other intellectual and industrial property rights, know-how, trade secrets, trade names and goodwill;

e) any economic right accruing by law or by contract and any licence and franchise granted in accordance with the provisions in force on economic activities, including the right to search for, extract and exploit natural resources.

f) any increases in value of the original investment.

Any modification in the form of the investment does not imply a change in the nature thereof.

2. The term "investor" shall be construed to mean any natural or legal person of a Contracting Party investing in the territory of the other Contracting Party as well as the foreign subsidiaries and affiliates and branches controlled by the above natural and legal persons.

3. The term "natural person", in reference to either Contracting Party, shall be construed to mean any natural person holding the nationality of that State in accordance with its laws.

4. The term "legal person", in reference to either Contracting Party, shall be construed to mean any entity having its head office in the territory of one of the Contracting Parties and established in accordance with the respective national legislation, such as public institutions, corporations, partnerships, foundations and associations, regardless of whether their liability is limited or not.

5. The term "income" shall be construed to mean the money accruing to an investment, including in particular profits or interests, interest income, capital gains, dividends, royalties or payments for assistance, technical services as well as any payments in kind.

6. The term "territory" shall be construed to mean, in addition to the zones contained within the land boundaries, the maritime zones. The latter also comprise the marine and submarine zones over which the Contracting Party exercises sovereignty, and sovereign or jurisdictional rights, under international law.

7. "Investment agreement" means an agreement between a Contracting Party or its Agency and an investor of the other Contracting Party concerning an investment.

<u>Article 2 - Promotion and Protection of Investments</u>

1. Both Contracting Parties shall encourage investors of the other Contracting Party to invest in their territory.

2. Investors of one Contracting Party shall have the right of access to the investment activities, in the territory of the other Contracting Party, on a basis not less favourable than the one granted as per Article 3.1.

3. Both Contracting Parties shall at all times ensure just and fair treatment of the investments of investors of the other Contracting Party. Both Contracting Parties shall ensure that the management, maintenance, use, transformation, enjoyment or assignment of the investments effected in their territory by investors of the other Contracting Party, shall in no way be subject to unjustified or discriminatory measures.

4. Each Contracting Party shall create and maintain in its territory a legal framework apt to guarantee to investors the continuity of legal treatment, including the compliance, in good faith, of all undertakings assumed with regard to each specific investor.

Article 3 - National Treatment and the Most Favoured Nation Clause

1. Both Contracting Parties, within the bounds of their own territory, shall offer investments effected by, and the income accruing to, investors of the other Contracting Party no less favourable treatment than that accorded to investments effected by, and income accruing to, its own nationals or investors of Third States.

2. Should a more favourable treatment than the one foreseen in this Agreement be introduced by internal laws or international obligations, this treatment will apply to investors of the relevant Contracting Party also for the outstanding relations.

3. The provisions under paragraph l and 2 of this Article do not refer to the advantages and privileges which one Contracting Party may grant to investors of

Third States by virtue of its membership of a Customs or Economic Union, a Common Market, a Free Trade Area, a regional or subregional Agreement, an international multilateral economic Agreement or under Agreements signed in order to prevent double taxation or to facilitate cross border trade.

Article 4 - Compensation for Damages or Losses

1. Should investors of one of the Contracting Parties incur losses or damages on their investments in the territory of the other Contracting Party due to war, other forms of armed conflict, a state of emergency, civil strife or other similar events, the Contracting Party in which the investment has been effected shall offer adequate compensation in respect of such losses or damages, irrespective whether such losses or damages have been caused by Governmental forces or other subjects. Compensation payments shall be freely transferable without undue delay.
The investors concerned shall receive the same treatment as the nationals of the other Contracting Party and, at all events, no less favourable than investors of Third States.

Article 5 - Nationalisation or Expropriation

1. The investments to which this Agreement relates shall not be subject to any measure which might limit the right of ownership, possession, control or enjoyment of the investments, permanently or temporarily, unless specifically provided by current, national or local, legislation and/or regulations and orders handed down by Courts or Tribunals having jurisdiction

2. Investments of investors of one of the Contracting Parties shall not be, *de jure* or *de facto*, directly or indirectly, nationalized, expropriated, requisitioned or subjected to any measures having an equivalent effect in the territory of the other Contracting Party, except for public purposes or national interest and in exchange for

immediate, full and effective compensation, and on condition that these measures are taken on a non-discriminatory basis and in conformity with all legal provisions and procedures.

3. The just compensation shall be established on the basis of real market value immediately prior to the moment in which the decision to nationalise or expropriate is announced or made public.

In the absence of an understanding between the host Contracting Party and the investor during the nationalisation, or expropriation procedure, compensation shall be based on the same reference parameters and exchange rates, taken into account in the documents for the constitution of the investment.

The exchange rate applicable to any such compensation shall be that prevailing on the date immediately prior to the moment in which the nationalisation or expropriation has been announced or made public.

4. Without restricting the scope of the above paragraph, in case that the object of nationalisation, expropriation, or similar measure, is a company with foreign capital, the evaluation of the share of the investor will be, in the currency of the investment, not lower than the starting value, increased by capital increases and revaluation of capital, undistributed profits and reserve funds, and diminished by the value of capital reductions and losses.

5. Compensation will be considered adequate if it is paid in the same currency in which the investment has been made insofar as such currency is, or remains convertible, or, otherwise, in any other currency accepted by the investor.

6. Compensation will be considered timely if it takes place without undue delay and, in any case, within one month.

7. Compensation shall include interests calculated on a six months LIBOR basis from the date of nationalisation or expropriation to the date of payment.

8. A national or company of either Contracting Party that asserts that all or part of its investment has been expropriated shall have a right to prompt review by the appropriate judicial or administrative authorities of the other Contracting Party to determine whether any such expropriation has occurred and, if so, whether such expropriation, and any compensation thereof, conforms to the principles of international law, and to decide all other matters relating thereto.

9. The provisions of paragraph 2. of this Article shall also apply to profits accruing to an investment and, in the event of winding-up, the proceeds of liquidation.

10. If, after the expropriation, the investment concerned has not been utilized for that purpose, the investor concerned or his assignees are entitled to the repurchasing of the expropriated assets at the market price.

Article 6 - Repatriation of Capital, Profits and Income

1. Each of the Contracting Parties shall guarantee that the investors of the other Party may transfer the following abroad, without undue delay, in any convertible currency:

a) capital and additional capital, including reinvested income, used to maintain and increase investment;

b) the net income, dividends, royalties, payments for assistance and technical services, interests and other profits;

c) income deriving from the total or partial sale or the total or partial liquidation of an investment;

d) funds to repay loans connected to an investment and the payment of the related interests;

e) remuneration and allowances paid to nationals of the other Contracting Party for work and services performed in relation to an investment effected in its territory in the amount and manner prescribed by the national legislation and regulations in force.

2. Without restricting the scope of Article 3 of this Agreement, the Contracting Parties undertake to apply to the transfers mentioned in paragraph 1 of this Article the same favourable treatment that is accorded to investments effected by investors of Third States, in case it is more favourable.

Article 7 - Subrogation

In the event that one Contracting Party or its Agency thereof has provided a guarantee in respect of non-commercial risks for the investment effected by one of its investors in the territory of the other Contracting Party, and has effected payment to said investor on the basis of that guarantee, the other Contracting Party shall recognise the assignment of the rights of the investor to the former Contracting Party or its Agency. In relation to the transfer of payments to the Contracting Party or its Agency by virtue of this assignment, the provisions of Articles 4, 5 and 6 of this Agreement shall apply.

Article 8 - Transfer Procedures

1. The transfers referred to in Articles 4, 5, 6 and 7 shall be effected without undue delay and, at all events, within six months after all fiscal obligations have been

met, and shall be made in a convertible currency. All the transfers shall be made at the prevailing exchange rate applicable on the date on which the investor instructs the bank to make the related transfer, with the exception of the provisions under paragraph 3 of Article 5 concerning the exchange rate applicable in case of nationalisation or expropriation.

2. The fiscal obligations under the previous paragraph are deemed to be complied with when the investor has fulfilled the procedures provided for by the law of the Contracting Party in the territory of which the investment has been carried out.

Article 9 - Settlement of Disputes between Investors and Contracting Parties

1. Any dispute which may arise between one of the Contracting Parties and the investors of the other Contracting Party on investments, including disputes relating to the amount of compensation, shall be settled amicably, as far as possible.

2. In case an investor and an Agency of one of the Contracting Parties have stipulated an investment agreement, the procedure foreseen in such investment agreement shall apply.

3. In the event that such dispute cannot be settled amicably within six months from the date of the written application for settlement, the investor in question may submit at his choice the dispute for settlement to:

a) the Contracting Party's Court having territorial jurisdiction;

b) an *ad hoc* Arbitration Tribunal, in compliance with the arbitration regulation of the UN Commission on the International Trade Law (UNCITRAL); and the host Contracting Party undertakes hereby to accept the reference to said arbitration.

c) the International Centre for Settlement of Investment Disputes, for the implementation of the arbitration procedures under the Washington Convention of 18 March, 1965, on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of other States.

4. Both Contracting Parties shall refrain from negotiating through diplomatic channels any matter relating to an arbitration procedure or judicial procedures underway until these procedures have been concluded, and one of the Contracting Parties has failed to comply with the ruling of the Arbitration Tribunal or the Court within the period envisaged by the ruling, or else within the period which can be determined on the basis of the international or domestic law provisions which can be applied to the case.

Article 10 - Settlement of Disputes between the Contracting Parties

1. Any dispute which may arise between the Contracting Parties relating to the interpretation and application of this Agreement shall, as far as possible, be settled amicably through diplomatic channels.

2. In the event that the dispute cannot be settled within six months from the date on which one Contracting Party notifies, in writing, the other Contracting Party, the dispute shall, at the request of one of the Contracting Parties, be laid before an *ad hoc* Arbitration Tribunal as provided in this Article.

3. The Arbitration Tribunal shall be constituted in the following manner: within two months from the date on which the request for arbitration is received, each of the two Contracting Parties shall appoint a member of the Tribunal. The two members shall then choose a national of a Third State to act as President. The President shall be

appointed within three months from the date on which the other two members are appointed.

4. If, within the period specified in paragraph 3 of this Article, the appointments have not been made, each of the two Contracting Parties can, in default of other arrangement, ask the President of the International Court of Justice to make the appointments. In the event that the President of the Court is a national of either of the Contracting Parties or it is, for any reason, impossible for him to make the appointment, the application shall be made to the Vice-President of the Court. If the Vice-President of the Court is a national of one of the Contracting Parties, or is unable to make the appointment for any reason, the most senior member of the International Court of Justice, who is not a national of either of the Contracting Parties, shall be invited to make the appointment.

5. The Arbitration Tribunal shall rule with a majority vote, and its decisions shall be binding. Both Contracting Parties shall bear their own costs of arbitration and of their representative at the hearings. The President's costs and any other costs shall be divided equally between the Contracting Parties.

The Arbitration Tribunal shall lay down its own procedures.

Article 11 - Relations between Governments

The provisions of this Agreement shall be applied irrespective of whether or not the Contracting Parties have diplomatic or consular relations.

Article 12 - Application of other Provisions

1. If a matter is governed both by this Agreement and by another international agreement to which both Contracting Parties are signatories, or by general

international law provisions, the most favourable provisions shall be applied to the Contracting Parties and to their investors.

2. Whenever the treatment accorded by one Contracting Party to the investors of the other Contracting Party, according to its laws and regulations or other provisions or specific contract or investment authorisations or agreement, is more favourable than that provided under this Agreement, the most favourable treatment shall apply.

3. Whenever, after the date when the investment has been made, any modification of protection conditions extended to investment should take place in the legislation of the Contracting Party on whose territory the investment has been carried out, the protection granted under previous legislation will not be affected.

Article 13 - Entry into Force

This Agreement shall become effective as from the date in which the two Contracting Parties notify each other that their respective constitutional procedures have been completed.

Article 14 - Duration and Expiry

1. This Agreement shall remain effective for a period of 10 years from the date of entry into force and shall remain in force for a further period of 5 years thereafter, unless one of two Contracting Parties withdraws in writing by not later than one year before its expiry date.

2. In case of investments effected prior to the expiry date, as provided under paragraph 1 of this Article, the provisions of Articles 1 to 12 shall remain effective for a further period of five years after the aforementioned date.

In WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorised thereto by their respective Governments, have signed the present Agreement.

DONE in Rome, this 20th day of March, one thousand nine hundred and ninety seven, in two originals, both in the Italian, Estonian and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ESTONIA

PROTOCOL

On signing the Agreement between the Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Estonia on the Promotion and Protection of Investments, the Contracting Parties also agreed to the following clauses, which shall be deemed to form an integral part of the Agreement.

1. General Provisions

This Agreement and all provisions thereof referred to as "investments", provided they are made in accordance with the laws and regulations of the Contracting Party in whose territory the investment is made, apply as well to the following associated activities:

the organization, control, operation, maintenance and disposition of companies, branches, agencies, offices, factories or other facilities for the conduct of business; the making, performance and enforcement of contracts; the acquisition, use, protection and disposition of property of all kinds including intellectual property; the borrowing of funds; the purchase, issuance and sale of equity shares and other securities; and the purchase of currency for imports.
"Associated activities" also include, *inter alia*:

a) franchises or rights under licenses;

b) the receipt of registrations, licenses, permits and other approvals necessary for the conduct of commercial activity which shall in any event be issued expeditiously, as provided for in the legislation of the Contracting Parties;

c) access to financial institutions, and to credit and currency markets;

d) access to funds held in financial institutions;

e) **the importation and installation of equipment necessary for the normal conduct of business affairs, including, but not limited to, office equipment and automobiles, and the export of any equipment and automobiles so imported;**

f) the dissemination of commercial information;

g) the conduct of market studies;

h) the appointment of commercial representatives, including agents, consultants and distributors (i.e. mediators in the distribution of products which they themselves did not produce), and their service in this capacity, and their participation in trade fairs and other promotional events;

i) the marketing of goods and services, including through internal distribution and marketing systems, as well as by advertising and direct contact with nationals and companies;

l) payment for goods and services in local currency;

m) leasing services rendered in or to the territory of the Contracting Parties.

2. With reference to Article 2

a) An Agency of a Contracting Party may stipulate an investment agreement with investors of the other Contracting Party who carry out an investment of national interest in the territory of that Contracting Party. This agreement will govern the specific legal relationship related to the said investment.

b) Neither of the Contracting Parties will set any conditions for creation, expansion or continuation of investments, which may imply the taking over or the imposing of any limitation to the sale of the production on domestic or international markets, or which specifies that goods must be procured locally, or similar conditions.

c) Each Contracting Party will provide effective means of asserting claims and enforcing rights with respect to investments and investment agreements.

d) The nationals of either Contracting Party authorised to work in the territory of the other Contracting Party in connection with an investment as per this Agreement, shall have the right to adequate working conditions for the carrying out of their professional activities, in accordance with the legislation of the host Contracting Party.

e) According to its laws and regulations, each Contracting Party shall treat as favourably as possible the matters connected with the entry, stay, work and movement in its territory of nationals of the other Contracting Party, and members of their families, performing activities related to investments under this Agreement.

f) Companies which are legally constituted under the applicable laws or regulations of one Contracting Party and which are owned or controlled by investors of the other Contracting Party, shall, in accordance with the legislation of the host Contracting Party, be permitted to engage top managerial personnel of their choice, regardless of nationality.

3. With reference to Article 3

a) All the activities relating to the procurement, sale and transport of raw and processed materials, energy, fuels and production means, as well as any other kind of operation related to them and somehow linked to entrepreneurial activities under this Agreement shall be accorded, in the territory of each Contracting Party, treatment not less favourable than that

accorded to similar activities and initiatives taken by residing nationals or investors of a Third State.

4. With reference to Article 5

Any measure undertaken towards an investment effected by an investor of one of the Contracting Parties, wich substracts financial resources or other assets from the investment or causes substantial prejudice to the value of the same investment as well as any other measure having equivalent effect, will be considered as one of the measures referred to in paragraph 1 of Article 5.

5. With reference to Article 9

Under Article 9 (3) (b), arbitration shall be conducted in accordance with the arbitration standards of the United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL), as laid down in the UN General Assembly Resolution 31/98 of December 15, 1976 as well as pursuant to the following provisions:

a) The Arbitration Tribunal shall be composed of three arbitrators; if they are not nationals of either of the Contracting Parties, they shall be nationals of States having diplomatic relations with both Contracting Parties.

The appointment of arbitrators, when necessary pursuant to the UNCITRAL Rules, will be made by the President of the Arbitration Institute of the Stockholm Chamber, in his capacity of Appointing Authority. The arbitration will take place in Stockholm, unless the two parties in the arbitration have agreed otherwise.

b) When delivering its decision, the Arbitration Tribunal shall in any case apply also the provisions contained in this Agreement, as well as the principles of international law recognized by the two Contracting Parties.

The recognition and implementation of the arbitration decision in the territory of the Contracting Parties shall be governed by their respective national legislations, in compliance with the relevant international Conventions they are parties to.

In WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorised thereto by their respective Governments, have signed the present Protocol.

DONE in Rome, this 20th day of March, one thousand nine hundred and ninety seven in two originals, both in the Italian, Estonian and English languages, all texts being equally authentic.

In case of any divergence, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT
OF THE ITALIAN REPUBLIC

FOR THE GOVERNMENT
OF THE REPUBLIC OF ESTONIA

ACCORDO

TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI ESTONIA

SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Estonia (qui di seguito denominati "Parti Contraenti"),

desiderando creare condizioni favorevoli per una migliore cooperazione economica fra i due Paesi, in particolare in relazione agli investimenti da parte di investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente

e,

riconoscendo che la promozione e la reciproca protezione di tali investimenti, in base agli Accordi internazionali, contribuirà a stimolare iniziative imprenditoriali che accresceranno la prosperità di entrambe le Parti Contraenti,

hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1 - Definizioni

Ai fini del presente Accordo:

1. per "investimento" si intende ogni bene investito, prima o dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, da una persona fisica o giuridica di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente, in conformità alle leggi ed ai regolamenti di quest'ultima, indipendentemente dalla forma giuridica scelta.

Senza limitare quanto sopra previsto, il termine "investimento" comprenderà in particolare, ma non esclusivamente:

a) proprietà mobili ed immobili, nonché ogni altro diritto di proprietà *in rem*, ivi compresi diritti reali di garanzia su proprietà altrui, quali, ad esempio, ipoteche, vincoli o pegni, nella misura in cui possano essere investiti;

b) titoli azionari ed obbligazionari, partecipazioni azionarie o altri strumenti di credito, così come titoli pubblici in genere;

c) crediti in denaro o qualsiasi altro diritto a prestazioni aventi un valore economico e connessi ad un investimento, nonché redditi reinvestiti e guadagni da capitale;

d) diritti d'autore, marchi commerciali, brevetti, design industriali ed altri diritti di proprietà intellettuale e industriale, know-how, segreti commerciali, denominazioni commerciali ed avviamento;

e) ogni diritto economico risultante da legge o da contratto, nonché ogni licenza e concessione rilasciate in conformità alle disposizioni in vigore relative alle attività economiche, comprese quelle di prospezione, estrazione e sfruttamento delle risorse naturali;

f) ogni aumento di valore dell'investimento originario.

Qualsiasi modifica della forma dell'investimento non implica una modifica della natura dello stesso.

2. Per "investitore" si intende qualsiasi persona fisica o giuridica di una Parte Contraente che effettui investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente, nonché le consociate e le affiliate estere e le filiali controllate dalle persone fisiche e giuridiche di cui sopra.

3. Per "persona fisica", con riferimento a ciascuna delle due Parti Contraenti si intende qualsiasi persona fisica che abbia la nazionalità di quello Stato in conformità alla sua legislazione.

4. Per "persona giuridica", con riferimento a ciascuna delle due Parti Contraenti, si intende qualsiasi entità che abbia la sua sede principale nel territorio di una delle Parti Contraenti e sia costituita in conformità alla rispettiva legislazione nazionale, quali istituzioni pubbliche, società di capitali, società di persone, fondazioni ed associazioni, indipendentemente dal fatto che la loro responsabilità sia limitata o meno.

5. Per "redditi" si intendono le somme derivanti da investimenti, ivi compresi, in particolare, profitti o interessi, redditi da interessi, guadagni da capitale, dividendi, royalties o compensi e spettanze diverse per assistenza, servizi tecnici, nonchè compensi in natura.

6. Per "territorio" si intende, oltre alle superfici comprese entro i confini terrestri, le zone marittime. Queste ultime comprendono altresì le aree marine e sottomarine sulle quali la Parte

Contraente esercita la propria sovranità, o esercita, secondo il diritto internazionale, diritti di sovranità o di giurisdizione;

7. Per "accordo di investimento" si intende un accordo in materia di investimenti stipulato fra una Parte Contraente o una sua istituzione designata ed un investitore dell'altra Parte Contraente.

ARTICOLO 2 - Promozione e protezione degli investimenti

1. Entrambe le Parti Contraenti incoraggeranno gli investitori dell'altra Parte Contraente ad effettuare investimenti nel proprio territorio.

2. Gli investitori di ciascuna delle due Parti Contraenti avranno diritto di accesso alle attività di investimento nel territorio dell'altra Parte Contraente, su una base non meno favorevole di quella concessa in virtù dell'Articolo 3.1.

3. Entrambe le Parti Contraenti garantiranno in qualsiasi momento un trattamento giusto ed equo agli investimenti effettuati dagli investitori dell'altra Parte Contraente. Entrambe le Parti Contraenti dovranno far sì che la gestione, il mantenimento, l'uso, la trasformazione, il godimento o la cessione degli investimenti effettuati nel loro territorio da parte di investitori dell'altra Parte Contraente non siano soggetti a provvedimenti ingiustificati o discriminatori.

4. Ciascuna Parte Contraente dovrà creare e mantenere nel proprio territorio un quadro giuridico atto a garantire agli investitori la continuità di trattamento giuridico, ivi compreso il rispetto, in buona fede, di tutti gli impegni assunti in riferimento a ciascuno specifico investitore.

ARTICOLO 3 - Trattamento nazionale e clausola della nazione più favorita

1. Entrambe le Parti Contraenti accorderanno, nel proprio territorio, agli investimenti e relativi redditi effettuati da investitori dell'altra Parte Contraente un trattamento non meno favorevole di quello riservato agli investimenti e relativi redditi effettuati da propri cittadini o da investitori di Paesi terzi.

2. Qualora in virtù di leggi nazionali o di obblighi internazionali venga introdotto un trattamento più favorevole di quello previsto dal presente Accordo, tale trattamento verrà applicato agli investitori della rispettiva Parte Contraente anche per i rapporti pendenti.

3. Le disposizioni dei precedenti commi 1 e 2 del presente Articolo non si riferiscono ai vantaggi ed ai privilegi che una delle Parti Contraenti possa riservare agli investitori di Paesi terzi in virtù della sua appartenenza ad Unioni doganali o economiche, ad un Mercato Comune, ad un'Area di Libero Scambio, ad un Accordo regionale o subregionale, ad un Accordo economico multilaterale internazionale o ad accordi firmati al fine di evitare la doppia imposizione o facilitare il commercio transfrontaliero.

ARTICOLO 4 - Risarcimento per danni o perdite

1. Qualora gli investitori di una delle due Parti Contraenti subiscano perdite o danni negli investimenti da essi effettuati nel territorio dell'altra Parte Contraente a causa di guerre, altre forme di conflitto armato, stati di emergenza nazionale, disordini civili o altri eventi simili, la Parte Contraente nella quale è stato effettuato l'investimento colpito offrirà un adeguato risarcimento per dette perdite o danni, indipendentemente dal fatto che esse siano state causate da forze di governo o da altri soggetti. I pagamenti effettuati a titolo di risarcimento dovranno essere liberamente trasferibili senza indebito ritardo.

Gli investitori interessati dovranno ricevere lo stesso trattamento riservato ai cittadini dell'altra Parte Contraente ed, in ogni caso, un trattamento non meno favorevole di quello accordato agli investitori di Paesi terzi.

ARTICOLO 5 - Nazionalizzazione o esproprio

1. Gli investimenti ai quali fa riferimento il presente Accordo non dovranno essere soggetti ad alcun provvedimento che possa limitare, permanentemente o temporaneamente, il diritto di proprietà, possesso, controllo o godimento degli investimenti, salvo quanto specificamente disposto dalla attuale legislazione, sia a livello nazionale che locale, e/o dai regolamenti e dalle ordinanze emanate dalle corti o dai tribunali competenti.

2. Gli investimenti effettuati dagli investitori di ciascuna delle due Parti Contraenti non dovranno essere, de jure o de facto, direttamente o indirettamente, nazionalizzati, espropriati, requisiti o assoggettati a misure aventi un effetto analogo nel territorio dell'altra Parte Contraente, se non per fini pubblici o di interesse nazionale, contro immediato, pieno ed effettivo risarcimento, ed a patto che questi provvedimenti siano adottati su base non-discriminatoria ed in conformità alle disposizioni di legge ed alle procedure giuridiche.

3. Detto equo risarcimento sarà stabilito sulla base del valore reale di mercato dell'investimento immediatamente prima del momento in cui la decisione di nazionalizzazione o di esproprio sia stata annunciata o resa pubblica.

In assenza di una intesa fra la Parte Contraente nel cui territorio è stato effettuato l'investimento e l'investitore durante la procedura di nazionalizzazione o di esproprio, il risarcimento si baserà sugli stessi parametri di riferimento e sui tassi di cambio presi in considerazione nei documenti costitutivi dell'investimento.

Il tasso di cambio applicabile a detto risarcimento sarà quello prevalente alla data immediatamente precedente il momento in cui la decisione di nazionalizzazione o di esproprio sia stata annunciata o resa pubblica.

4. Senza limitare la portata del precedente comma, nel caso in cui oggetto della nazionalizzazione, esproprio o misura analoga sia una società con capitale estero, la valutazione della quota dell'investitore sarà, nella valuta in cui è effettuato l'investimento, non inferiore al valore iniziale, accresciuto degli aumenti di capitale e della rivalutazione di capitale, dei profitti non distribuiti e dei fondi di riserva, e diminuito del valore delle riduzioni di capitale e delle perdite .

5. Il risarcimento verrà considerato adeguato qualora esso sia corrisposto nella stessa valuta in cui è stato effettuato l'investimento nella misura in cui detta valuta sia, o resti, convertibile, o, altrimenti, in qualsiasi altra valuta accettata dall'investitore.

6. Il risarcimento verrà considerato tempestivo qualora avvenga senza indebito ritardo e, in ogni caso, entro un mese.

7. Il risarcimento dovrà comprendere l'interesse calcolato sulla base semestrale LIBOR dalla data di nazionalizzazione o di esproprio alla data del pagamento.

8. Un cittadino o una società di ciascuna delle due Parti Contraenti che affermi che tutto o parte dei propri investimenti siano stati espropriati avrà diritto ad un sollecito riesame da parte delle competenti autorità giudiziarie o amministrative dell'altra Parte Contraente al fine di determinare se detto esproprio si sia verificato, e, in caso affermativo, se tale esproprio ed il relativo risarcimento si conformino ai principi del diritto internazionale, e di decidere in merito a tutte le altre questioni correlate.

9. Le disposizioni del comma 2 del presente Articolo si applicheranno altresì ai profitti da investimento e, in caso di liquidazione, ai proventi da essa derivanti.

10. Qualora, a seguito dell'esproprio, gli investimenti di cui trattasi non siano stati utilizzati a detto scopo, l'investitore interessato o i suoi aventi diritto sono autorizzati a riacquistare i beni espropriati al prezzo di mercato.

ARTICOLO 6 - Rimpatrio del capitale, dei profitti e dei redditi

1. Ciascuna Parte Contraente garantirà che gli investitori dell'altra Parte Contraente possano trasferire quanto segue all'estero, senza indebito ritardo, in una qualsiasi valuta convertibile:

a) capitali e capitali aggiuntivi, ivi compresi gli utili reinvestiti utilizzati per il mantenimento e l'aumento degli investimenti;

b) utili netti, dividendi, royalties, compensi per assistenza e servizi tecnici, interessi ed altri profitti;

c) utili derivanti dalla vendita totale o parziale o dalla liquidazione totale o parziale di un investimento;

d) fondi per il rimborso di prestiti connessi ad un investimento e pagamento dei relativi interessi;

e) remunerazioni e indennità corrisposte a cittadini dell'altra Parte Contraente per prestazioni e servizi resi in relazione ad un investimento effettuato nel proprio territorio, nell'importo e nei modi prescritti dalla legislazione nazionale e dai regolamenti in vigore.

2. Senza limitare la portata dell'Articolo 3 del presente Accordo, le Parti Contraenti si impegnano ad applicare ai trasferimenti di cui al comma 1 del presente Articolo lo stesso

trattamento favorevole riservato agli investimenti effettuati da investitori di Paesi terzi nel caso in cui esso sia più favorevole.

ARTICOLO 7 - Surroga

Nel caso in cui una Parte Contraente od una sua istituzione designata abbia garantito un risarcimento contro rischi non commerciali in relazione ad un investimento effettuato da uno dei suoi investitori nel territorio dell'altra Parte Contraente, ed abbia effettuato pagamenti a detto investitore sulla base di tale garanzia, l'altra Parte Contraente riconoscerà la cessione dei diritti dell'investitore alla prima Parte Contraente o alla sua istituzione designata. Per il trasferimento dei pagamenti da effettuare alla Parte Contraente o alla sua istituzione designata in virtù di tale surroga, verranno applicate le disposizioni degli Articoli 4, 5 e 6 del presente Accordo.

ARTICOLO 8- Procedure di Trasferimento

1. I trasferimenti di cui agli Articoli 4, 5, 6 e 7 dovranno essere effettuati senza indebito ritardo e, in ogni caso, entro sei mesi dall'adempimento di tutti gli obblighi fiscali e dovranno essere effettuati in valuta convertibile. Tutti i trasferimenti dovranno essere effettuati al tasso di cambio prevalente applicabile alla data in cui l'investitore impartisce alla banca l'ordine di effettuare il relativo trasferimento, ad eccezione delle disposizioni del comma 3 dell'Articolo 5 relativo al tasso di cambio applicabile in caso di nazionalizzazione o esproprio.

2. Si ritiene che gli obblighi fiscali di cui al precedente comma siano adempiuti quando l'investitore ha esperito le procedure previste dalla legislazione della Parte Contraente nel cui territorio sono stati effettuati gli investimenti.

ARTICOLO 9 - Composizione delle controversie tra investitori e Parti Contraenti

1. Le controversie che dovessero insorgere tra una Parte Contraente e gli investitori dell'altra Parte Contraente in merito agli investimenti, ivi comprese quelle relative all'importo degli indennizzi, saranno, per quanto possibile, composte in via amichevole.

2. Nel caso in cui un investitore ed una istituzione designata di una delle due Parti Contraenti abbiano stipulato un Accordo di investimento, sarà applicata la procedura prevista in detto Accordo di investimento.

3. Qualora tali controversie non possano essere composte in via amichevole entro sei mesi dalla data della richiesta scritta di composizione, l'investitore interessato potrà, a sua scelta, sottoporle:

(a) al Tribunale della Parte Contraente competente per territorio;

ovvero

(b) ad un Tribunale Arbitrale ad hoc in conformità al regolamento arbitrale della Commissione delle Nazioni Unite sul Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL); la Parte Contraente ospite si impegna pertanto ad accettare il ricorso a detto arbitrato;

ovvero

(c) al Centro Internazionale per la Composizione delle Controversie in materia di Investimento, per l'applicazione delle procedure arbitrali di cui alla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965 sulla composizione delle controversie in materia di investimento fra Stati e cittadini di altri Stati.

4. Entrambe le Parti Contraenti si asterranno dal negoziare, tramite i canali diplomatici, su questioni relative alle procedure arbitrali o giudiziarie che possano essere state avviate fino a che queste procedure non siano state concluse, e una delle due Parti Contraenti non abbia rispettato il lodo del Tribunale Arbitrale o la decisione della Corte di Giustizia entro i termini di cui al lodo o alla decisione, o entro i termini che possono derivare dalla legislazione nazionale o internazionale applicabile al caso in esame.

ARTICOLO 10 - Composizione delle controversie tra le Parti Contraenti

1. Le controversie che dovessero insorgere fra le Parti Contraenti in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo, saranno composte, per quanto possibile, in via amichevole tramite i canali diplomatici.

2. Qualora tali controversie non possano essere risolte entro sei mesi dalla data in cui una Parte Contraente ne dà preavviso scritto all'altra Parte, esse dovranno, su richiesta di una

delle due Parti Contraenti, essere sottoposte ad un Tribunale Arbitrale in conformità alle disposizioni del presente Articolo.

3. Il Tribunale Arbitrale sarà costituito come segue: entro due mesi dalla data di ricezione della richiesta di arbitrato ciascuna Parte Contraente dovrà nominare un arbitro. I due arbitri dovranno poi nominare un cittadino di un Paese terzo che fungerà da Presidente del Tribunale. Il Presidente dovrà essere nominato entro tre mesi dalla data in cui sono stati nominati gli altri due arbitri.

4. Qualora, entro i termini di cui al comma 3 del presente Articolo, le nomine non siano state ancora effettuate, ciascuna delle due Parti Contraenti potrà, in mancanza di altra intesa, chiedere al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia di procedere alle nomine. Qualora questi sia cittadino di una delle due Parti Contraenti o per altro motivo non gli sia possibile procedere alle nomine, ne verrà fatta richiesta al Vice-Presidente. Qualora anche il Vice-Presidente sia cittadino di una delle due Parti Contraenti o per qualsiasi altro motivo non possa procedere alle nomine, sarà il membro più anziano della Corte Internazionale di Giustizia che non sia cittadino di alcuna delle due Parti Contraenti a procedere alla designazione.

5. Il Tribunale Arbitrale dovrà decidere a maggioranza di voti, e le sue decisioni saranno vincolanti. Ciascuna Parte Contraente dovrà sostenere le proprie spese di arbitrato e quelle per i propri rappresentanti alle udienze. Le spese per il Presidente e le rimanenti spese saranno a carico delle due Parti Contraenti in misura eguale.

Sarà il Tribunale Arbitrale a stabilire le proprie procedure.

ARTICOLO 11 - Relazioni fra governi

Le disposizioni del presente Accordo saranno applicate indipendentemente dal fatto che le Parti Contraenti abbiano o meno relazioni diplomatiche e consolari.

ARTICOLO 12 - Applicazione di altre disposizioni

1. Qualora una questione sia regolata sia dal presente Accordo che da un altro Accordo internazionale di cui entrambe le Parti Contraenti siano firmatarie, o da disposizioni generali

di diritto internazionale, saranno applicate alle Parti Contraenti ed ai loro investitori le disposizioni più favorevoli.

2. Qualora il trattamento riservato da una Parte Contraente agli investitori dell'altra Parte Contraente, in conformità alla sua legislazione ed ai suoi regolamenti o ad altre disposizioni o specifiche autorizzazioni contrattuali o di investimento o accordi, sia più favorevole di quello accordato ai sensi del presente Accordo, dovrà essere concesso il trattamento più favorevole.

3. Qualora, successivamente alla data in cui è stato effettuato l'investimento, dovesse aver luogo, nell'ambito della legislazione della Parte Contraente nel cui territorio è stato effettuato l'investimento, una modifica delle condizioni di salvaguardia estese all'investimento, non verrà inficiata la protezione concessa ai sensi della precedente legislazione.

ARTICOLO 13 - Entrata in vigore

1. Il presente Accordo entrerà in vigore a partire dalla data in cui le due Parti Contraenti si saranno notificate l'avvenuto espletamento delle loro rispettive procedure costituzionali.

ARTICOLO 14 - Durata e scadenza

1. Il presente Accordo resterà in vigore per un periodo di 10 anni dalla data di entrata in vigore e resterà in vigore per un ulteriore periodo di 5 anni, a meno che una delle due Parti Contraenti abbia fornito preavviso scritto di recesso all'altra Parte non più tardi di un anno prima della data di scadenza.
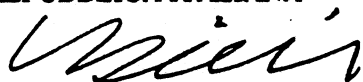
2. In caso di investimenti effettuati prima della data di scadenza di cui al presente Accordo, le disposizioni del presente Accordo dall'Articolo 1 al 12 dovranno restare in vigore per un ulteriore periodo di 5 anni dalla suddetta data.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente delegati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
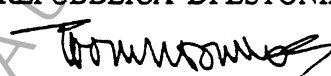
FATTO a Roma il 20 marzo 1997, in duplice copia, in lingua italiana, estone ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede.

In caso di divergenza, farà fede il testo inglese.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DI ESTONIA

PROTOCOLLO

All'atto della firma dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Estonia sulla promozione e protezione degli investimenti, le Parti Contraenti hanno altresì concordato le seguenti clausole da considerarsi quali parti integranti dell'Accordo.

Disposizioni generali

Il presente Accordo e tutte le sue clausole relative agli "investimenti", purché effettuati in conformità alla legislazione della Parte Contraente nel cui territorio essi sono effettuati, si applicano altresì alle seguenti attività connesse:

organizzazione, controllo, gestione, mantenimento e cessione di società, filiali, agenzie, uffici, stabilimenti od altre strutture utili alla gestione degli affari; conclusione, adempimento ed esecuzione dei contratti; acquisizione, utilizzo, protezione e cessione di proprietà di qualsiasi tipo, ivi compresa la proprietà intellettuale; assunzione di prestiti; acquisto, emissione e vendita di partecipazioni azionarie ed altri titoli; acquisto di valuta per importazioni.

Le "attività connesse" comprendono altresì:

a) concessioni o diritti su licenza;

b) i proventi derivanti da registrazioni, licenze, permessi ed altri benestare necessari per lo svolgimento di attività commerciali che dovranno in ogni caso essere rilasciati sollecitamente secondo quanto previsto dalla legislazione delle Parti Contraenti;

c) accesso a istituti finanziari ed ai mercati di credito e valutari;

d) accesso a fondi depositati presso istituti finanziari;

e) importazione ed installazione di attrezzature necessarie al normale svolgimento delle attività aziendali, come, a titolo di esempio, attrezzature per ufficio e automobili, e l'esportazione di attrezzature ed automobili così importate;

f) la diffusione di informazioni commerciali;

g) lo svolgimento di indagini di mercato;

h) la nomina di rappresentanti commerciali, ivi compresi agenti, consulenti e distributori (cioè mediatori nella distribuzione di prodotti non da loro realizzati), i servigi da essi resi in questa veste e la loro partecipazione a fiere commerciali ed altre manifestazioni promozionali;

i) la commercializzazione di beni e servizi anche attraverso sistemi di distribuzione e marketing interni o pubblicità e contatti diretti con persone fisiche o giuridiche;

l) pagamenti per beni e servizi in valuta locale;

m) servizi di leasing resi nel o verso il territorio delle Parti Contraenti.

2. Con riferimento all'Articolo 2

a) una istituzione designata di una Parte Contraente potrà stipulare un accordo di investimento con investitori dell'altra Parte Contraente che effettuino investimenti di interesse nazionale nel territorio di quella Parte Contraente. Tale accordo regolerà lo specifico rapporto giuridico connesso a detto investimento.

b) Nessuna delle due Parti Contraenti porrà alcuna condizione per la effettuazione, lo sviluppo o il prosieguo degli investimenti che possa comportare il subentrare o l'imposizione di limiti alla vendita della produzione sui mercati nazionali ed internazionali o che specifichi che le merci devono essere procurate a livello locale, o condizioni simili.

c) Ciascuna Parte Contraente assicurerà mezzi efficaci per avanzare reclami e far valere diritti in relazione agli investimenti ed agli Accordi di investimento.

d) I cittadini di una delle due Parti Contraenti autorizzati a lavorare nel territorio dell'altra Parte Contraente in relazione ad un investimento ai sensi del presente Accordo, avranno diritto a condizioni di lavoro adeguate allo svolgimento delle loro attività professionali, in conformità alla legislazione della Parte Contraente ospite.

e) In conformità alle proprie leggi ed ai propri regolamenti, ciascuna Parte Contraente regolerà quanto più favorevolmente possibile i problemi connessi all'entrata, soggiorno, lavoro e spostamenti sul proprio territorio dei cittadini dell'altra Parte Contraente, e dei membri delle loro famiglie, che effettuino attività connesse con gli investimenti di cui al presente Accordo.

f) Alle società legalmente costituite secondo le vigenti leggi o regolamenti di una delle due Parti Contraenti, che siano di proprietà o controllate da investitori dell'altra Parte, sarà

permesso, in conformità alla legislazione della Parte Contraente ospite, di impiegare personale direttivo d'alto livello da esse scelto, indipendentemente dalla cittadinanza posseduta.

3. Con riferimento all'art. 3:

Tutte le attività relative all'approvvigionamento, alla vendita ed al trasporto di materie prime e loro derivati, energia, combustibili, beni strumentali, nonché altri tipi di operazioni ad esse connesse e comunque collegate ad attività imprenditoriali ai sensi del presente Accordo, godranno, nel territorio di ciascuna Parte Contraente, di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle analoghe attività ed iniziative intraprese da cittadini residenti o da investitori di Stati terzi.

4. In riferimento all'Articolo 5:

Qualsiasi misura adottata nei confronti di un investimento effettuato da un investitore di una delle due Parti Contraenti che sottragga risorse finanziarie o altri beni dall'investimento o causi un pregiudizio sostanziale al valore dello stesso, nonché qualsiasi altra misura che abbia un effetto equivalente, sarà considerata alla stregua di una delle misure di cui al comma 1 dell'Articolo 5.

5. Con riferimento all'Articolo 9:

Per quanto riguarda l'arbitrato di cui all'art. 9 (3) (b), esso si svolgerà in conformità ai criteri arbitrali della Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL), come sancito nella Risoluzione 31/98 dell'Assemblea Generale delle N.U. del 15 dicembre 1976, con l'osservanza altresì delle seguenti disposizioni:

a) il Tribunale Arbitrale sarà composto da tre arbitri; qualora essi non siano cittadini delle due Parti Contraenti, dovranno possedere la cittadinanza di Stati che abbiano relazioni diplomatiche con entrambe le Parti Contraenti.

Alle designazioni degli arbitri che fossero necessarie ai sensi del regolamento UNCITRAL provvederà, nella sua qualità di Autorità preposta alle nomine, il Presidente dell'Istituto di Arbitrato della Camera di Stoccolma. Sede dell'Arbitrato sarà Stoccolma, salvo diverso accordo fra le Parti in causa.

b) Nel pronunciare la propria decisione, il Tribunale Arbitrale dovrà in ogni caso applicare le disposizioni contenute nel presente Accordo, nonché i principi di diritto internazionale riconosciuti dalle due Parti Contraenti.
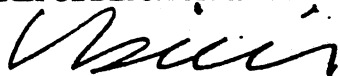
Il riconoscimento e l'esecuzione della decisione Arbitrale nel territorio delle Parti Contraenti saranno disciplinate dalle rispettive legislazioni nazionali in conformità alle Convenzioni internazionali di cui esse siano parte.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente delegati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo.

FATTO a Roma il 20 marzo 1997, in duplice copia, in lingua italiana, estone ed inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

In caso di divergenza, farà fede il testo in lingua inglese.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI ESTONIA

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4180):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (Dini) il 29 settembre 1997.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 29 ottobre 1997, con pareri delle commissioni I, II, V, VI e X.

Esaminato dalla III commissione il 15 e 23 giugno 1999.

Esaminato in aula il 17 settembre 1999 ed approvato il 29 settembre 1999.

Senato della Repubblica (atto n. 4238):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 12 ottobre 1999, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª e 10ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 3 e 4 novembre 1999.

Relazione scritta annunciata il 9 dicembre 1999 (atto n. 4238/*A* - relatore sen. Grimaldi).

Esaminato in aula ed approvato il 18 gennaio 2000.

00G0039

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

Francesco Nocita, *redattore*
Alfonso Andriani, *vice redattore*

(3651335/1) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.